



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet: www.conapo.it

Roma, 1 Agosto 2017

Prot. n. 196/17

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Paolo GENTILONI SILVERI

Al Ministro dell' Interno
On. Marco MINNITI

Al Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione
On. Marianna MADIA

Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On. Gianpiero BOCCI

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile**
Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

All'Ufficio III Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.
Vice Prefetto Dott.sa Silvana LANZA BUCCERI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Presidente della Conferenza Stato-Regioni
On. Stefano BONACCINI

Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti Lazio
Dott. Andrea LUPI

Al Capo Dipartimento della Protezione Civile
Ing. Fabrizio CURCIO

Al Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Dott. Antonio NADDEO

A tutti i Prefetti d'Italia

Oggetto: **D.Lgs 97/17 (disposizioni recanti modifiche al D.Lgs 139/06 concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dichiarazioni stampa dell'associazione di volontariato denominata Corpo nazionale soccorso alpino.**

Recentemente il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha prodotto una capillare campagna di stampa dal titolo "[Approvato decreto Madia: ribadite di fatto e di diritto le competenze esclusive del Soccorso Alpino e Speleologico nel soccorso in montagna e grotta, negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale](#)" diffondendo fra le istituzioni ed i cittadini notizie distorte rispetto gli effetti del d.lgs n. 97/17 (attuativo dell' art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/15 - cd legge Madia in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e recante modifiche al D.Lgs 139/2006 (quest'ultimo concernente le funzioni ed i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).

In particolare, la citata associazione di volontariato ha affermato che a seguito delle modifiche alla normativa in oggetto sarebbero state confermate le competenze **esclusive** del soccorso alpino nel coordinamento del soccorso in ambiente montano, ipogeo ed impervio in

genere, ed il **rapporto esclusivo** dell'associazione con le regioni e le provincie autonome a statuto speciale, per la realizzazione dei servizi di elisoccorso sanitario.

Tali affermazioni non solo non rispondono a verità ma addirittura affermano l'esatto contrario di quelli che sono gli effetti delle modifiche legislative in oggetto, con l'effetto di indurre incertezza persino in molte pubbliche amministrazioni (ed in alcune [organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco poco informate](#)) rispetto l'interpretazione delle norme recentemente emanate.

Al fine di fare chiarezza sulla portata delle modifiche legislative in oggetto, il Conapo, intende portare il proprio contributo propositivo, anche alla luce del percorso di tutela degli interessi dei vigili del fuoco fino ad ora strenuamente sostenuto, anche in sede legale.

Il decreto legislativo n. 97/2017 (entrato in vigore l'8 luglio 2017), recante le modifiche al d.lgs. n. 139/'06 e al d.lgs. n. 217/'05, consegna ai protagonisti e agli operatori del Soccorso Pubblico un quadro normativo che contribuisce a migliorare l'efficacia e l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche alla luce delle competenze, trasferite dal soppresso Corpo forestale dello stato, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 24 del d.lgs. n. 139/'06, il Corpo ne esce fortificato nelle proprie funzioni e responsabilità.

Come evidenziato, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato nel parere 918/'17 – «*la disposizione di cui all'articolo 24 costituisce una delle direttrici fondanti dell'intervento normativo, mediante il quale si è voluta dettare una **disciplina unica del soccorso pubblico**, mantenendo il necessario coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina delle attività di soccorso pubblico integrato*».

Secondo questo angolo visuale, avendo espressamente specificato (al comma 1) che spetta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, «*in relazione alla diversa intensità degli eventi, la **direzione** e il **coordinamento** degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione*», il riformulato art. 24 del decreto (la cui rubrica "Interventi di soccorso pubblico" è rimasta invece immutata) garantisce il necessario coordinamento con il sistema di protezione civile e/o con gli altri soggetti deputati per legge a funzioni specifiche di soccorso (ad esempio, la Guardia costiera per il soccorso in mare, di cui al comma 3; il Soccorso alpino, per il soccorso in contesti impervi e connotati da particolare difficoltà operativa, di cui al comma 10).

Più specificamente – come precisato nella relazione illustrativa al testo di legge giunto in Consiglio dei ministri – «*in armonia con le disposizioni contenute nella legge n. 1570 del 1941 e da ultimo nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1636 del 2 maggio 2006, recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, **il comma 1 viene integrato con la precisazione che il Corpo nazionale svolge un necessario ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento. La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso***».

Il successivo comma 2, lett. b), descrive analiticamente la tipologia di interventi (ascrivibili nel novero del "soccorso pubblico") ad alto tasso di specializzazione svolti dal Corpo nazionale, individuandoli nell'**attività di «ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei», in ambito terrestre**.

Tale previsione va letta in combinato col comma 10 (del riformulato art. 24 del d.lgs. 139/'06)) entrambe queste disposizioni fanno salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (disciplinate dalla l. n. 74/'01 e dall'art. 80, comma 39, legge n. 289/2002), nonché le competenze delle regioni e delle provincie autonome in materia di soccorso sanitario.

Bisogna ricordare che – a differenza di quanto proclamato sul sito internet (e sui comunicati stampa) dell'associazione di volontariato CNSAS – le anzidette competenze del Soccorso alpino **non sono affatto "esclusive"!**

Invero, il sopra ricordato art. 80, comma 39, legge n. 289/2002, ha stabilito che soltanto «**DI NORMA**» il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al CNSAS: quindi, nessuna riserva esclusiva di competenze.

Anzi, è l'art. 1, comma 2, l. n. 74/'01, che fa salve «**nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale [...] le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni**» (e quindi dal CNVVF), residuando in capo al CNSAS soltanto una funzione di coordinamento «nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni» (e non ad altre amministrazioni).

Tale impianto normativo (tutt'ora in vigore) si amalgama perfettamente con la recente novella del d.lgs. n. 139/'06, che, se da un lato – si ribadisce – assicura e conferma le funzioni spettanti ai volontari del Soccorso alpino, dall'altro lato, elimina risolutivamente qualunque restante dubbio circa il ruolo, le funzioni e le responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli **interventi di soccorso pubblico integrato**.

Sul punto, una ulteriore conferma la si deriva proprio dalla lettura della relazione illustrativa (allegata al testo di legge), allorché – a proposito del nuovo art. 4 e alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune – si osserva che «*sempre al fine di favorire lo sviluppo di attività di interesse comune con le regioni e gli enti locali, nell'ottica di una rinnovata condivisione degli obiettivi di sicurezza delle comunità e della promozione del volontariato, viene specificato che con l'istituzione di tali distaccamenti e il contributo degli enti territoriali si può favorire anche la costituzione di servizi alla collettività di soccorso pubblico integrato. Un esempio concreto in tal senso è configurato nello stesso decreto legislativo n. 139/2006, laddove all'articolo 24, comma 10, si prevede la possibilità che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, possa realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea. In alcune regioni, infatti, sono state unite, attraverso l'utilizzo degli elicotteri e del personale del Corpo nazionale e del personale del servizio 118, le reciproche competenze in materia di soccorso tecnico e di soccorso sanitario, per offrire al cittadino un servizio più efficiente a salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone. La collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'IMMEDIATA E SIMULTANEA attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi. In alcune regioni l'orografia del territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi. Quella del soccorso pubblico integrato costituisce, quindi, un'esperienza operativa già maturata in termini positivi, che si vuole riproporre pure in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi*».

In definitiva – rispetto a quanto erroneamente affermato sul sito internet del CNSAS (e da altre OO.SS. dei vigili del fuoco) – il nuovo testo del d.lgs. n. 139/'06 **rafforza** le funzioni (**soprattutto di direzione e coordinamento**), le competenze e le responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e **non assegna nessuna esclusività** ai volontari del soccorso alpino.

A riprova di ciò, si evidenzia che, sempre contrariamente a quanto anche in questo caso affermato dal CNSAS, **le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di modifica al testo dell'art. 24 portato in CDM (cfr. [parere AG394 del 6.4.2017](#))** – che avrebbero potuto rafforzare e ampliare le competenze del Soccorso alpino – sono state completamente disattese dal testo definitivo del decreto legislativo approvato il 24 maggio scorso.

A questo proposito, il Conapo, con la presente, segnala nuovamente il fatto che **molte regioni stanno emanando norme che conferiscono al soccorso alpino incarichi, anche esclusivi, di soccorso pubblico, senza averne però il potere**, dato che trattasi di materia ad esclusiva competenza statale e non delegabile.

Come già detto, la campagna stampa di cui trattasi ha seminato incertezza sia fra i cittadini sia fra le istituzioni preposte alla sicurezza ed al soccorso pubblico, con effetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Non sfugga alle SS.LL. in indirizzo come il modo di fare dell'associazione Corpo nazionale soccorso alpino sia poco e niente confacente ad un'associazione che, seppur composta da volontari, ambisce ad essere (e dichiara) di essere sostanzialmente ausiliaria dei pubblici poteri.

Faremmo un torto grave all'intelligenza del CNSAS (e alla abnegazione di molti volontari) se pensassimo che la scorretta interpretazione delle modifiche di legge (peraltro già vista anche in passato) in oggetto fosse dovuta ad un errore interpretativo. Perciò, nella convinzione che di disguido non si tratti, è doveroso sottolineare che chi ambirebbe a rappresentare lo Stato in una delle sue funzioni fondamentali, di quello Stato e delle sue istituzioni dovrebbe avere un senso alto e rispettoso e non ricorrere continuamente all'arte della politica all'italiana, per chiedere fra gli scranni di vari organi politici locali e nazionali ciò che non gli sarebbe dovuto !

Il Conapo ha il massimo rispetto e la massima stima per i volontari del CNSAS, ma non condivide e non accetta la politica gestionale attualmente prodotta dalla sua dirigenza.

Per quanto sopra, nel lamentare la poca reattività e, soprattutto, attività dei vertici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella tutela delle prerogative istituzionali del Corpo, anche a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, si chiede:

- di **emanare con immediatezza una circolare ministeriale**, da inviare a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che afferiscono al sistema di sicurezza e soccorso pubblico, anche sanitario, con la quale si chiariscano definitivamente gli effetti delle modifiche legislative in oggetto, ed il ruolo spettante al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel sistema di difesa civile, sicurezza e soccorso pubblico del paese, anche in relazione allo status dei volontari del Soccorso alpino (CNSAS). A questo proposito si chiede la capillare diffusione della circolare presso tutti i Prefetti, le Forze dell' Ordine, le strutture Regionali del soccorso sanitario e la Protezione Civile centrale e periferica.
- di intervenire presso l'associazione di volontariato CNSAS, al fine di ricondurre l'operato della stessa entro limiti rispettosi delle istituzioni statali ed istituzionalmente compatibili con i compiti ad essa assegnati dalla legislazione vigente.
- di **impugnare tutte le leggi regionali nelle quali sono contenute norme che regolamentano in qualsiasi modo l'attività di soccorso pubblico**, non competenti alla funzione legislativa regionale e rappresentanti un chiaro sconfinamento nell'ambito dei poteri di esclusiva competenza statale, finanche **potenzialmente dannose per la finanza pubblica** ove prevedono convenzioni per a cascata contemplano corrispettivi/rimborsi per funzioni già espletate dallo Stato mediante i Vigili del Fuoco.

In merito a quest'ultimo punto si chiede l'avvio di una specifica attività di indagine atta ad accertare eventuali irregolarità di spesa, tramite l'impegno di denaro pubblico in ordine al finanziamento dei provvedimenti normativi regionali suddetti, che sfuggono alle competenze regionali e potrebbero perciò costituire una spesa non giustificata.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)



Si allega comunicato stampa CNSAS



Approvato decreto Madia: ribadite di fatto e di diritto le competenze esclusive del Soccorso Alpino e Speleologico nel soccorso in montagna e grotta, negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale

by CNSAS on 26 MAGGIO 2017 in APPROFONDIMENTI, DICONO DI NOI

Comunicato stampa del 26/05/2017



Un altro tassello di carattere tecnico-giuridico per chiarire ancor meglio le competenze in tema di **soccorso alla persona** effettuate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Novità in questo campo arrivano da un importante Decreto Legislativo firmato in data 24 maggio dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo tre Decreti Legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, fra cui le “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre **norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Durante l’iter di discussione dei Decreti Legislativi, le istituzioni dello Stato – in primis il Consiglio dei Ministri, ma anche numerosi parlamentari e il Dipartimento della Protezione Civile – si sono prestati con grande capacità di dialogo ad un approfondimento dell’esatto ruolo del CNSAS nel contesto del pubblico servizio e nello specifico nelle importanti e delicate problematiche delle operazioni di soccorso/elisoccorso sanitario e **soccorso tecnico** negli ambienti e scenari legati all’ambiente montano, ipogeo ed a quelli ostili ed impervi del territorio nazionale

Il risultato di numerosi approfondimenti è stato particolarmente proficuo: **il Decreto Legislativo sopra menzionato ed approvato ieri che riordina il complessivo ruolo e le funzioni del CNVVF, sancisce però ancora una volta e rende chiaro il concetto fondamentale di affidamento del coordinamento/direzione dei soccorsi di carattere sanitario e dell’elisoccorso al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e alle Regioni e Province Autonome che questi servizi istituiscono e dirigono, con ovvia**

esclusione delle grandi emergenze e calamità di protezione civile o ad essa assimilabili, dove altri soggetti sono deputati per professionalità e capacità a coordinare.

Sono state, dunque, recepite alcune importanti note chiarificatrici. Nella relazione allegata al decreto, parte integrante del provvedimento, si legge infatti:

“In relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell’articolo 24 del decreto, si precisa che sono comunque fatte salve le competenze del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico in tema di coordinamento dei soccorsi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e all’articolo 80, comma 39, della legge n. 289/2002. Analogamente restano ferme le competenze delle regioni in materia di soccorso sanitario. (...)

In merito al comma 10 – che fa salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario – il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari auspicano che vengano garantite forme di coordinamento amministrativo e operativo, con modalità sancite da appositi strumenti di intesa. Le medesime Commissioni hanno, altresì, segnalato l’opportunità, pienamente condivisa, di assicurare un’adeguata verifica, in sede applicativa e operativa, dell’efficienza e dell’effettività delle forme di coordinamento previste. (...)”

Il testo di legge sancisce ancora una volta – come disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e ribadito dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – anche, **il rapporto esclusivo delle Regioni e delle Province Autonome per tramite dei Servizi di urgenza ed emergenza con il CNSAS** nell’ambito del soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo ed impervio. Non è infatti un caso che le stesse Regioni e Province Autonome abbiano supportato nella Conferenza Unificata Stato-Regioni questa tesi che, oltre ad essere pacifica da un punto di vista giuridico, è supportata dalla quotidiana e trentennale attività, ad esempio, nel settore specifico dell’elisoccorso.

Il CNSAS ha accolto con soddisfazione questo ennesimo attestato di stima e fiducia da parte delle massime istituzioni dello Stato: un ulteriore stimolo per tutti gli uomini e donne del Soccorso Alpino e Speleologico, una realtà forse poco nota ma che da più di 60 anni assicura un servizio di soccorso di altissimo profilo tecnico e professionale, gestendo ogni anno più di 8 mila interventi “salvavita” dove l’ambiente è davvero estremo, con l’attività di oltre 20 mila tecnici volontari.

Anche la collaborazione con gli altri Enti dello Stato nel comparto dei pubblici servizi e dei servizi di pubblica utilità resi alla cittadinanza, chiarite ancora una volta le reciproca peculiarità e competenze, potrà avere nuovi orizzonti e rendersi sempre più proficua, nell’interesse primario dell’utenza che deve sempre essere obiettivo finale di ogni attività di soccorso.

fonte: <http://www.cnsas.it/2017/05/26/approvato-decreto-madia-ribadite-di-fatto-e-di-diritto-le-competenze-esclusive-del-soccorso-alpino-e-speleologico-nel-soccorso-in-montagna-e-grotta-negli-ambienti-ostili-ed-impervi-del-territorio-na/>